Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Mercoledì, 23 gennaio 1929 - Anno VII** **Numero 19**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 53-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, **Rue Luvini Perreghini.** — **Torino**: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 1°, volume V, della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1928.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **318.**

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 9.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e all'art. 21 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e all'art. 21 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **319.**

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 10.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al Ministro per le finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al Ministro per le finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 320.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 11.

Esenzione tributaria pei mutui contratti dall'Azienda statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'articolo unico della legge 28 giugno 1928 - Anno VI, n. 1608, agli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalità di interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie ed i Comuni possono contrarre con Casse di risparmio od altri istituti di credito e con privati, è estesa, dal 1° luglio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini l'Azienda statale della strada abbia contratti o sia per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 321.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 12.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 322.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 16.

Disposizioni integrative sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presidente della Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia, di cui all'art. 7 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, è nominato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per l'interno.

Questa disposizione non si applica alle nomine che siano intervenute anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Quando la Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia tratti oggetti già di competenza del cessato Consiglio agrario provinciale, Comitato per l'istruzione professionale dei contadini, Amministrazione provinciale, Commissione o Comitato zootecnico, Comitato forestale o altri oggetti in materia agraria e forestale, alle adunanze della Sezione stessa intervengono di pieno diritto, alle stesse condizioni degli altri membri del Consiglio di cui all'articolo 4, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura e il funzionario preposto al servizio forestale della Provincia.

In tali casi, l'incarico di riferire spetta, rispettivamente, al direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura sugli oggetti riguardanti l'agricoltura in genere, l'allevamento del bestiame e le industrie agrarie, e al funzionario preposto al servizio forestale della Provincia sugli oggetti riguardanti la materia forestale.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano nei casi in cui la Sezione sia chiamata ad esprimere, sui detti oggetti, il solo parere consultivo.

Ai membri elencati nell'art. 4, comma secondo, del citato R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sono aggiunti:

l'intendente di finanza della Provincia;

il direttore superiore della Regia dogana, in sostituzione del direttore locale di cui al n. 9 di detto comma;

un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, designato dall'Opera stessa e nominato dal prefetto, per far parte della Sezione lavoro e previdenza sociale, quando la Sezione predetta tratti oggetti inerenti al collocamento della mano d'opera.

Art. 3.

I redditi considerati dall'art. 18, lettera *c*), della legge 18 aprile 1926, n. 731, quando risultino iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile in categoria *B*, compresi i redditi provenienti da attività agrarie che non siano contemplati dal R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonchè in categoria *C*, in quanto questi ultimi provengano da attività industriali o commerciali, sono soggetti all'imposta dei Consigli provinciali dell'economia per l'ammontare iscritto nei ruoli stessi, indipendentemente dall'esistenza o comunque

dal carattere dell'azienda o esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attività professionale.

Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, in virtù di leggi speciali, ovvero quando possano dar luogo a tassazione a norma dell'art. 8 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, sulla tassa di patente, benchè non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle dette categorie, i medesimi Consigli provinciali dell'economia avranno facoltà di procedere ad accertamenti diretti.

Il limite d'imposta risultante dall'art. 20, penultimo comma, della detta legge 18 aprile 1926, n. 731, nei riguardi dei redditi assoggettabili a tassa di patente, è abrogato.

L'imposta stabilita a favore dei Consigli provinciali dell'economia dal detto art. 18, lettera *c*), della citata legge 18 aprile 1926, n. 731, gode non solo dei privilegi di cui al successivo art. 19 di tale legge, ma altresì di quelli di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento per la esecuzione delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia, e modificati in conseguenza i regolamenti speciali dei Consigli stessi, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi primo e terzo dell'articolo 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578.

Art. 4.

Al trattamento di quiescenza del personale considerato negli articoli 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731, e 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e che sarà inquadrato nei ruoli organici degli Uffici provinciali dell'economia, provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli provinciali dell'economia che hanno assorbito le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali e i Comizi agrari dai quali il personale stesso proviene.

Sono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia i fondi che le assorbite Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali e i Comizi agrari hanno accantonato sotto qualsiasi forma pel trattamento di quiescenza del proprio personale.

Al detto personale è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, l'entità del quale sarà stabilita:

a) pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;

b) pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari al 18 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071.

Il trattamento di quiescenza del personale assunto direttamente nei ruoli da istituire per il personale degli Uffici provinciali dell'economia è regolato con le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme pel trattamento di quiescenza del personale di cui ai primi tre commi e ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo.

Art. 5.

Mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, sarà stabilito il trattamento spettante per ogni titolo al personale che verrà eliminato a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, perchè esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni.

Tale trattamento sostituisce ogni altro trattamento o indennità anche di legge o di regolamento.

Art. 6.

Sono devolute alla competenza della Commissione di cui all'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le controversie derivanti dai provvedimenti:

a) per il primo inquadramento del personale considerato nel precedente art. 4, comma primo, sia che i provvedimenti impugnati riguardino valutazioni di anzianità e attribuzioni di stipendio, o altri assegni, sia che riguardino il conferimento dei gradi, anche per promozioni, nei nuovi ruoli degli Uffici provinciali dell'economia;

b) per la definizione, all'atto del medesimo inquadramento, dei diritti del detto personale rispetto al trattamento di quiescenza.

Alla Commissione medesima è inoltre devoluta la cognizione delle impugnative, per incompetenza o violazione di legge, avverso i provvedimenti di eliminazione adottati a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, nei riguardi del personale esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni, nonchè delle controversie relative al trattamento spettante ad ogni titolo al personale stesso.

Alle dette controversie sono estese le norme di cui al citato art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'art. 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172.

Art. 7.

Le sedute dei Consigli provinciali dell'economia sono pubbliche, salvo quelle riguardanti argomenti di indole personale.

Il presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli oggetti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

Le sedute delle Sezioni e della Presidenza non sono pubbliche.

Art. 8.

Le facoltà conferite al Governo del Re dall'art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731, dall'art. 17, secondo comma, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e dagli articoli 3, primo comma, e 4 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, sono estese alle disposizioni contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a integrare e anche a modificare, in sede di testo unico, le leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 323.

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 15.

Esenzione temporanea dall'aumento dell'imposta terreni alle nuove piantagioni di cedri, a modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3071.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esenzione temporanea dall'aumento dell'imposta terreni per i nuovi impianti di alberi ed arbusti contemplata nell'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, è stabilita per la durata di cinque anni per le piantagioni di cedri, a differenza degli altri agrumi, per i quali rimane ferma l'esenzione di quindici anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 324.

LEGGE 17 gennaio 1929, n. 20.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modifiche agli articoli 44 e 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modifiche agli articoli 44 e 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, con le seguenti modificazioni:

L'art. 44 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è modificato nei termini seguenti:

« Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione non fa rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera nel termine di tre anni dalla conclusione del contratto di edizione, questo è risoluto di pieno diritto a favore dell'autore e dei suoi aventi causa.

« Il cessionario perde i diritti acquisiti e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore, i suoi eredi o legatari conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltre che al risarcimento dei danni se del caso.

« Qualunque patto in contrario è nullo.

« Se l'opera musicale o drammatica, dopo la prima rappresentazione o dopo il primo ciclo di rappresentazioni, non è ulteriormente rappresentata senza giusta causa, si fa luogo alla risoluzione del contratto, anche se questo è stato posto in essere anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

« Le eventuali controversie in questa materia saranno giudicate dal magistrato del lavoro, con la procedura speciale stabilita dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 563. In tal caso i due esperti saranno nominati di volta in volta dalle parti, l'uno dall'autore, l'altro dal cessionario ».

L'art. 70 del citato R. decreto-legge è modificato nei termini seguenti:

« Il presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate od eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

« La eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore andrà ad esclusivo favore degli autori e dei loro aventi causa.

« Gli autori e i loro aventi causa i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purchè entro il 28 febbraio 1929 dichiarino all'Ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate nel regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

« Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale dall'autore e aventi causa a norma del comma precedente.

« Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute nel secondo periodo di protezione, di cui al comma secondo dell'art. 9 del R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, potranno ancora tenerle in commercio per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 ».

L'art. 71 del citato R. decreto-legge è modificato come segue:

« Il diritto erariale del 5 per cento imposto dall'art. 34 è dovuto anche su tutte le opere comunque cadute nel dominio pubblico anteriormente alla pubblicazione del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 325.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3229.

Autorizzazione in via permanente della « Esposizione biennale internazionale d'arte » di Venezia e della « Esposizione quadriennale nazionale d'arte » di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La « Esposizione biennale internazionale d'arte » promossa dalla citta di Venezia e la « Esposizione quadriennale nazionale d'arte » promossa dal Governatorato di Roma sono riconosciute ed autorizzate in via permanente.

Non sono applicabili alle Esposizioni predette le disposizioni del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

Art. 2.

La Esposizione biennale internazionale di arte di Venezia avrà luogo nell'anno 1928, e, successivamente, ogni due anni.

La Esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma sarà tenuta nell'anno 1929, ed, in seguito, ogni quattro anni.

Art. 3.

Le Esposizioni indicate nell'articolo precedente sono ammesse ad usufruire, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4.

Per il periodo nel quale le Esposizioni di cui sopra resteranno aperte, saranno concesse ai visitatori riduzioni ferroviarie nella misura da stabilirsi di volta in volta dal Ministro per le comunicazioni. I Comitati organizzatori restano autorizzati a percepire la quota di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto pel viaggio di ritorno.

Art. 5.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi all'Esposizione, verrà effettuata in somma fissa *à forfait,* da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 6.

Ogni altra esposizione o mostra d'arte resta subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, a termini del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 326.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3233.

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, che modifica e convalida il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, sono sostituiti i seguenti:

Art. 11. — La riscossione delle entrate dell'Ente autonomo è fatta dagli esattori comunali, ovvero da un esattore unico particolare, in base a ruoli, approvati dal presidente e resi esecutori dal prefetto.

Il conferimento del servizio suddetto agli esattori delle imposte dirette e la cessazione di esso possono dall'Ente essere disposti anche durante il corso dei contratti di appalto.

Tanto gli esattori comunali come quello particolare provvedono alla riscossione con i privilegi fiscali e rispondono verso l'Ente del non riscosso per riscosso, con tutte le modalità e secondo le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Tanto nei rapporti fra esattori ed utenti, quanto in quelli fra l'esattore e l'Ente sono applicabili, in quanto compatibili, e con i temperamenti derivanti dalla organizzazione dell'Ente, tutti gli obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Per accertare la regolarità del servizio di riscossione, il prefetto della Provincia può disporre ispezioni, a richiesta dell'Ente, anche a mezzo di funzionari di questo, presso gli uffici degli esattori comunali. Uguale facoltà spetta direttamente all'Ente nei riguardi del proprio esattore particolare, quando esista.

Art. 11-*bis*. — Sono riscossi mediante ruoli:

a) i canoni dovuti dalle Provincie, dai Comuni, dagli enti morali e da qualsiasi altro utente, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, per le quali si provvede a riscossione diretta, in base a fatture ed ai contratti, non esclusi quelli emergenti dagli articoli 123 e 124 del regolamento generale, approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;

b) le somme dovute per eccedenze di consumo oltre i minimi impegnativi contrattuali;

c) i rimborsi dovuti per spese di impianto, contrattuali, di manutenzione e per penali, ad eccezione di quelli dovuti dalle Amministrazioni dello Stato.

Per i canoni di cui alla lettera *a*) sono compilati ruoli principali, per le altre entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) sono compilati ruoli speciali.

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle somme comprese nei ruoli approvati e consegnati all'esattore, nonostante qualsiasi reclamo e contestazione, salvo i rimborsi eventualmente dovuti a contestazione definita.

La riscossione delle somme contenute nei ruoli principali è fatta in tre rate, in corrispondenza della prima, terza e quinta scadenza delle rate bimestrali, stabilite per la riscossione delle imposte dirette. La riscossione dei ruoli speciali è fatta in unica soluzione, in corrispondenza alla più prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette.

Decorsi 10 giorni dalla scadenza senza che siasi provveduto al pagamento delle somme dovute, gli utenti incorrono in una multa pari a quella dovuta dai contribuenti morosi per imposte e tasse a favore dell'esattore, senza pregiudizio dell'azione esecutiva e della facoltà dell'Ente di sospendere la somministrazione dell'acqua, a mente dell'art. 118 del regolamento.

Per il servizio di riscossione mediante ruoli, gli esattori comunali e quello particolare dell'Ente hanno diritto ad un aggio a carico dell'utente, pari a quello risultante dal contratto di appalto dell'esattoria per ciascun Comune.

Nei riguardi delle Provincie e dei Comuni tale aggio viene determinato in ragione di lire una per ogni cento lire riscosse.

Tanto gli esattori comunali quanto quello particolare dell'Ente non possono richiedere rimborso di quote inesigibili, se non dimostrino, oltre all'infruttuosità degli atti esecutivi, anche di aver dato avviso all'Ente, alla scadenza del debito dell'utente, della morosità di questo, per l'esercizio della facoltà nascente dall'art. 118 del regolamento.

Art. 11-*ter*. — L'esattore particolare dell'Ente è equiparato agli esattori comunali, nei riguardi della facoltà di nominare proprii collettori e messi per ogni Comune o per gruppi di Comuni, nonchè per quanto riguarda la procedura esecutiva e per tutto ciò che concerne la riscossione ed il versamento all'Ente delle somme di cui risponde. Egli ha inoltre il diritto di valersi dell'opera dei messi comunali per le notificazioni, e degli esattori per i procedimenti per delegazione.

Spetta al Consiglio di amministrazione di determinare la misura e modalità della cauzione da prestarsi dall'esattore particolare dell'Ente.

Art. 11-*quater*. — Il servizio di cassa dell'Ente è eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.

Fermo restando il disposto del precedente comma, il servizio di tesoreria è esercitato per mezzo dello stesso Banco di Napoli, ovvero di un tesoriere particolare, con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'ufficio di tesoriere è disimpegnato dall'esattore particolare dell'Ente, quando sia prescelto tale metodo di conferimento del servizio di riscossione.

Art. 2.

Alla legge 23 settembre 1920, n. 1365, che modifica e convalida il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, è aggiunto il seguente:

Art. 21. — Ai contravventori alle norme del regolamento di distribuzione dell'acqua, di cui all'art. 125 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195, ed a tutte le altre disposizioni del regolamento stesso è applicabile una penale da L. 5 a L. 500.

Spetta al Consiglio di amministrazione di determinare la misura della penale applicabile a ciascuna infrazione.

E' data facoltà all'Ente di provvedere alla nomina di propri agenti giurati, i quali sono a tutti gli effetti considerati agenti di forza pubblica. Tale qualifica può altresì essere conferita ai dirigenti tecnici ed amministrativi dell'esercizio dell'acquedotto.

Il riconoscimento degli agenti da parte del prefetto di una delle Provincie, nella cui giurisdizione rientrano le opere dell'acquedotto, ha efficacia anche nelle altre Provincie attraversate dall'acquedotto stesso; e ciò deve farsi risultare dalla relativa patente.

Art. 3.

Per quanto non sia previsto nelle disposizioni di cui alla presente legge, provvedono le leggi e regolamenti generali, riguardanti la materia, nonchè le disposizioni che saranno adottate con il regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 327.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3230.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica-professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, relativo al passaggio delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica-professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione, con le modificazioni stabilite nel testo seguente:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1928, passano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data stessa, le scuole e gli istituti d'insegnamento dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, qui appresso indicati:

a) istituti industriali; scuole minerarie; scuole di tirocinio; scuole di avviamento; laboratori scuola; scuole femminili professionali;

b) istituti superiori di scienze economiche e commerciali; istituti commerciali; scuole commerciali;

c) istituti superiori agrari; istituti superiori di medicina veterinaria; scuole agrarie medie; scuole consorziali pratiche d'agricoltura.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1928, competono al Ministro per la pubblica istruzione tutte le facoltà spettanti in virtù delle disposizioni vigenti o di convenzioni al Ministero dell'economia nazionale circa le scuole e gli istituti di cui al precedente articolo, nonchè la vigilanza sulle scuole e sugli istituti di insegnamento non governativi già sottoposti a quella del Ministero dell'economia nazionale.

Qualora nelle scuole o negli istituti predetti siano da conferire incarichi o nomine a personale dipendente dal Ministero dell'economia nazionale, a tali nomine o incarichi si procederà di concerto tra il Ministro per l'economia nazionale e quello per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Tutti i fondi compresi sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria, ancorchè in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale stanziati per le scuole e gli istituti di cui all'art. 1 saranno trasportati, anche se non costituiscano separati capitoli di spesa, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

Quanto costituisce, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, il patrimonio immobiliare delle scuole e degli istituti predetti, e quanto è ad essi assegnato di fab-

bricati e di terreni, di suppellettile scientifica, tecnica, didattica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio delle scuole e degli istituti medesimi.

Art. 4.

Restano alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale le istituzioni sperimentali, le stazioni ed i laboratori autonomi, anche se annessi a scuole di cui all'art. 1.

Art. 5.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita, a decorrere dal 1° luglio 1928, la Direzione generale per l'insegnamento tecnico, ed è a tal uopo aggiunto un posto di direttore generale (gruppo A, grado 4°) alla tabella organica del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, approvata con il R. decreto 7 giugno 1926, n. 944.

Art. 6.

Per il primo funzionamento dei servizi inerenti all'Amministrazione delle scuole e degli istituti di cui all'art. 1 è, di concerto tra i Ministri per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione, autorizzato dal 1° luglio 1928, e non oltre il 31 dicembre 1928, il temporaneo distacco al Ministero della pubblica istruzione di impiegati dei ruoli del Ministero dell'economia nazionale.

Per lo stesso periodo di tempo passeranno a prestare temporaneo servizio presso il Ministero della pubblica istruzione tre agenti subalterni del Ministero dell'economia nazionale.

Entro il 31 dicembre 1928, sarà provveduto con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con quello per l'economia nazionale, alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle Amministrazioni centrali della pubblica istruzione e dell'economia nazionale e al definitivo assetto degli uffici e dei servizi della nuova Direzione generale di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Le materie già assegnate al Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale sono deferite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dei componenti il Consiglio suddetto quattro saranno nominati per gli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria e tre per gli istituti di scienze economiche e commerciali.

Presso il Consiglio superiore medesimo è istituita una sezione per l'istruzione media tecnica composta di sette membri.

I membri di cui ai commi precedenti saranno scelti tra i professori stabili degli istituti superiori d'insegnamento tecnico, o fra i direttori d'istituti industriali, commerciali, e di scuole medie agrarie o fra persone di alta competenza nell'industria, nell'agricoltura e nel commercio nelle questioni relative all'ordinamento dell'istruzione tecnica.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di promuovere entro il 1° ottobre 1930, sentiti i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le corporazioni, decreti Reali per coordinare gli ordinamenti delle scuole e degli istituti di cui all'art. 1, con quelli delle altre scuole e degli altri istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 328.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3151.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caro-viveri al personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caroviveri al personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 329.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3232.

Proroga delle facoltà concesse all'Amministrazione militare per la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le facoltà concesse all'Amministrazione militare col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per l'utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti, sono prorogate per un anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 330.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3152.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630,000,000 di lire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, contenente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630,000,000 di lire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 331.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3234.

Applicabilità ai mutui contratti dai Consorzi d'irrigazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, ed unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, dell'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, e dell'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608, s'intendono applicabili, dal 1° gennaio 1928, anche agli interessi dei mutui che, per i fini indicati nelle disposizioni legislative predette, abbiano contratto o siano per contrarre i Consorzi d'irrigazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 332.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3183.

Nuove norme per la compilazione della situazione bimestrale delle società per azioni aventi per principale oggetto l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 177 del Codice di commercio;
Veduti gli articoli 52 e 62 del regolamento per l'esecuzione del Codice predetto, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª);
Veduto il R. decreto 18 dicembre 1884, n. 1522 (serie 3ª, parte supplementare), che modifica il modulo di situazione mensile per le società aventi l'esercizio del credito;
Veduti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, sulla tutela del risparmio, convertiti in legge con le leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le società per azioni che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il Tribunale la loro situazione bimestrale, secondo l'unito modello, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 143. — SIROVICH.

Art. 177 Codice di Commercio

SITUAZIONE BIMESTRALE DEI CONTI

del . . . .

(*costituit.... sotto forma di* . . . .)

con Sede in . . . . *all'ultimo giorno del mese di* . . . . *anno* . . .

Capitale sottoscritto . . . . . . L.			Valore nominale dell'azione . . L.	
Capitale versato . . . . »				

N.	ATTIVO.			N.	Patrimonio sociale.		
				1	Capitale . . . . L.		
1	Cassa . . . . L.			2	Riserva { ordinaria . . . . »		
					Riserva { straordinaria . . . . »		
2	Somme disponibili a vista presso altri Istituti . . . . »				TOTALE del patrimonio sociale . . . L.		
3	Portafoglio. . . . . »						
4	Effetti riscontati. . . . . »				PASSIVO.		
5	Anticipazioni . . . . »						
6	Conti correnti . . . . »			3	Depositi fiduciari. . . . . »		
7	Mutui . . . . »			4	Conti correnti di corrispondenza . . . . . »		
8	Riporti attivi . . . . »			5	Conti correnti agrari. . . . . »		
9	Valori dell'azienda. . . . . »			6	Conti correnti con le filiali. . . . . »		
10	Partecipazioni . . . . »			7	Anticipazioni passive. . . . . »		
11	Immobili . . . . »			8	Riporti passivi. . . . . »		
12	Conti correnti di corrispondenza . . . . . »			9	Assegni in circolazione { circolari . . . . »		
13	Conti correnti agrari. . . . . »				Assegni in circolazione { ordinari . . . . »		
14	Conti correnti con le filiali. . . . . . . »			10	Obbligazioni . . . . »		
15	Avalli, fideiussioni . . . . »			11	Accettazioni cambiarie per conto proprio »		
16	Debitori per accettazioni. . . . . »			12	Avalli, fideiussioni . . . . »		
17	Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »			13	Accettazioni per conto terzi . . . . »		
18	Mobili e spese d'impianto . . . . »			14	Cessionari di effetti riscontati . . . . . . »		
19	Partite varie. . . . . »			15	Cedenti di effetti per l'incasso . . . . . . »		
20	Valori d'investimento . . . . »			16	Partite varie. . . . . »		
				17	Cassa di previdenza degli impiegati . . . »		
	TOTALE dell'attivo . . . L.			18	Fondi di terzi in amministrazione . . . . »		
					TOTALE del passivo e del patrimonio sociale L.		
21	Valori di terzi in deposito . . . . »			19	Depositanti di valori. . . . . »		
22	Depositari di titoli e valori . . . . »			20	Titoli e valori depositati presso terzi. . . »		
23	Disavanzi di esercizi precedenti da liquidare e assegnare . . . . »			21	Avanzi di esercizi precedenti da liquidare e assegnare . . . . »		
24	Risconto del passivo . . . . »			22	Risconto dell'attivo . . . . »		
25	Spese, tasse e interessi del corrente esercizio . . . . »			23	Rendite del corrente esercizio . . . . . . »		
	TOTALE GENERALE . . . L.				TOTALE GENERALE . . . L.		

I sottoscritti dichiarano che la presente è conforme alla verità.

Gli Amministratori . . . .

I Sindaci . . . .

Depositata alla Cancelleria del Tribunale di . . . . . il giorno . . . .

(Luogo del Bollo della Cancelleria del Tribunale)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zabukovic fu Agnese nato a Trieste il 2 luglio 1879 e residente a Trieste, via Molin a Vento, n. 81, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zabrecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zabukovic è ridotto in « Zabrecchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pia di Francesco, nata il 15 novembre 1907, figlia;
2. Orlando di Francesco, nato il 3 maggio 1910, figlio;
3. Lionello di Francesco, nato il 13 settembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(183)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Zhiuk di Ernesto nato a Trieste il 21 settembre 1902 e residente a Trieste (S. M. M. Bivio, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Zhiuk è ridotto in « Zuccoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(184)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Zhiuk fu Giovanni nato a Trieste il 10 giugno 1880 e residente a Trieste, S. M. M. Bivio, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Zhiuk è ridotto in « Zuccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Zhiuk nata Vivani fu Michele, nata il 4 ottobre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(185)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Zhiuk in Carbone di Ernesto nata a Trieste il 1° febbraio 1904 e residente a Trieste, S. M. M. Bivio, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Zuccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Zhiuk in Carbone è ridotto in « Zuccoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(186)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Zorn di Luigi nato a Circhina il 2 novembre 1901 e residente a Trieste, via L. Ricci, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zorn è ridotto in « Zorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Regina Zorn nata Accerboni di Liberato, nata il 20 ottobre 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(187)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Zvetnizh di Giuseppe nato a Trieste il 31 agosto 1897 e residente a Trieste, piazza Foraggi, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Santini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Zvetnizh è ridotto in « Santini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(188)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Cernigoi fu Andrea nato a Trieste il 29 novembre 1880 e residente a Trieste, via S. Francesco, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerenigo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Cernigoi è ridotto in « Cerenigo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ermenegilda Cernigoi nata Pacchi fu Ernesto, nata il 15 giugno 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(189)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alice Debeuz di Pietro nata a Trieste il 20 maggio 1884 e residente a Trieste, via Giulia, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alice Debeuz è ridotto in « Debelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(190)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Fernanda Debeuz di Pietro, nata a Trieste il 9 febbraio 1886 e residente a Trieste, via Giulia n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Fernanda Debeuz è ridotto in « Debelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(191)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Debeuz fu Pietro, nato a Trieste il 24 settembre 1875 e residente a Trieste, via Giulia n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Debeuz è ridotto in « Debelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(192)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Debeuz di Pietro, nato a Trieste il 10 settembre 1870 e residente a Trieste, via Tor S. Lorenzo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Debeuz è ridotto in « Debelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aurelia Debeuz nata Grünhut di Luigi, nata il 27 dicembre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(193)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cirillo Devich fu Paolo, nato a Spalato il 18 marzo 1871 e residente a Trieste, via del Bosco, 48, e diretta a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Devis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cirillo Devich è ridotto in « Devis ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Devich nata Barich fu Giovanni, nata il 12 dicembre 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(194)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Dvornik di Pietro, nato a Spalato il 7 agosto 1899 e residente a Trieste via del Bosco n. 34, e diretta ad ottenere a termine dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Dvornik è ridotto in « Corti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 18.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.68	Belgrado	33.65
Svizzera	367.57	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.687	Albania (Franco oro)	365.60
Olanda	7.67	Norvegia	5.10
Spagna	312.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.50
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.095	Consolidato 5 %	81.05
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.45
Oro	368.44		

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami a due posti di capo tecnico aggiunto specialità « idrofonisti ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di capo tecnico aggiunto specialità « idrofonisti » nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 1700 (1).

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i giovani muniti di uno dei titoli di studio sotto indicati, che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 18 anni di età e non sorpassata quella di 30 (per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo è elevato a 35 anni e per gli invalidi di guerra ad anni 39):

a) licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori);

b) licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica, oppure sezione industriale, vecchio ordinamento);

c) licenza di istituto professionale di 3° grado (2).

Sono esclusi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità.

---

(1) Il ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni delle armi ed armamenti navali comprende i seguenti posti:

Capi tecnici aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 1700 di supplemento di servizio attivo. Si può essere promossi capi tecnici dopo quattro anni.

Capi tecnici con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 2100 di supplemento di servizio attivo.

Primi capi tecnici con lo stipendio da L. 11,600 a L. 13,700 raggiungibile in 13 anni oltre L. 2800 di supplemento di servizio attivo. Si è promossi capi tecnici principali, senza limite di anzianità, per merito comparativo.

Capi tecnici principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000 raggiungibile in 12 anni, oltre L. 3500 di supplemento di servizio attivo.

(2) I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;
3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare;
6° diploma originale del titolo di studio;
7° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;
8° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25;
9° tutti gli eventuali documenti atti a dare esatta conoscenza dei precedenti di lavoro del candidato.
Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.
Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:
Presidente: un capitano di vascello;
Membri: un capitano di corvetta, un maggiore del Genio navale, un funzionario appartenente al personale civile tecnico, un professore di fisica di istituto nautico o tecnico o di istituto professionale di 3° grado.
Funzionerà da segretario uno dei membri designati dal presidente.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.
Essi avranno luogo alla Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai concorrenti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'art. 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente assegnato alla materia corrispondente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica e per il disegno il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito dalle tabelle in vigore.
Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile di L. 485 lordo. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capi tecnici aggiunti nella Regia marina.

Specialità idrofonisti.

Coefficiente	N. d'ordine	Materie di esami	Se l'esame è scritto orale o pratico	*Annotazioni*
1	1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 (sei) ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	2	Matematica	scritto (1) orale	
3	3	Disegno	grafico (1) orale	
2	4	Fisica e tecnologia	orale	
3	5	Acustica e idrofonia	orale	

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere descrittivo.

MATERIA N. 2.

Matematica.

A) Prova scritta: Risoluzione di un problema di algebra e geometria e di uno di geometria e trigonometria in base ai programmi sottoindicati.
B) Prova orale:

Aritmetica ed algebra:

1° Sistema metrico-decimale, misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2° Cenni sui numeri complessi.
3° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.
4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
9° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.
NB. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique e proprietà relative.
2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misura degli angoli.
3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelopipedo e sulla piramide.
3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA N. 3.

Disegno.

A) Prova grafica: Eseguire, copiando dal vero, in scala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato. Eseguire, sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.
B) Prova orale: Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4.

FISICA E TECNOLOGIA.

Fisica.

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione della energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.
Ottica:
8° Luce e sua propagazione.
9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi.

Termologia:

10° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
11° Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Elettricità e magnetismo:

12° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Condensatori. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
13° Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
14° Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Cenni sugli alternatori, dinamo, trasformatori di corrente alternata, motori a corrente continua ed a corrente alternata.

Tecnologia.

1° Materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine. Loro produzione, qualità e difetti, loro impiego, nelle varie opere.
2° Utensili delle varie macchine operatrici. Loro forma più conveniente per la buona lavorazione. Acciai speciali per utensili, processi di tempere più usati.
3° Principali macchine utensili delle officine meccaniche, descrizione dei loro organi di movimento e dei dispositivi speciali.
4° Viti, ruote dentate, giunti, innesti, freni, trasformazioni di movimenti, molle, leve.
5° Paranchi, verricelli, argani, gru, martinetti, torchi idraulici.
6° Deformazioni, limiti di elasticità, carichi di sicurezza e di rottura.
7° Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione.
8° Solidi soggetti a forze diverse. Equilibrio di forze, diagramma delle forze.

Acustica e idrofonia.

1° Oscillazioni elastiche, periodo, frequenza, velocità di propagazione. Lunghezza d'onda. Caratteri distintivi dei suoni. Suoni e rumori. Ultrasuoni e presuoni. Modulazione. Ritmo.
2° Fondamentale e armoniche di un suono. Composizione di più oscillazioni elastiche. Risonanza. Interferenza. Battimenti, attenuazione.
3° Dissipazione dell'energia sonora. Viscosità. Decremento e smorzamento, energia irradiata, riflessione, eco, riflessione totale, refrazione, diffrazione, schermo acustico, passaggio del suono dall'acqua all'aria e viceversa. Influenza della stratificazione della temperatura nell'acqua di mare, eco diffusa, miraggio sonoro.
4° Orecchio umano. Principio biauricolare. Selettività uditiva. Principio del rapporto fra velocità del mobile e quella del raggio acustico. Onde stazionarie.
5° Fungo sonoro. Leva acustica. Quando un corpo vibrante può considerarsi aperiodico. Fedeltà di riproduzione di un suono. Determinazione della posizione di una sorgente sonora o di un ostacolo. Polarizzazione delle onde elastiche in un piano od in un fascio.
° Fenomeno Piezo, elettrico. Risuonatori piezo, elettrici. Motori fonici e cronografi per la misurazione idrofonica di distanze o profondità.
7° Microfoni a polverino. Microfoni elettromagnetici e elettrodinamici. Telefoni, valvole joniche, amplificatori modulatori.
8° Segnalazione subacquea, cenni sui vari tipi di trasmettitori adoperati.
9° Scandaglio acustico. Bombetta per scandaglio. Scandaglio ad eco con suoni e ultrasuoni.
10° Ricevitori di rumori subacquei. Cenni sui principali tipi.

Roma, addì 1° dicembre 1928 Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

(328)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.